

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 10 luglio 2001, n. 57

Riscatto delle quote tabacco a titolo del raccolto 2001. Regolamento CE n. 2075/92 del Consiglio, art. 14, paragrafo 1.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali

All'A.P.T.I.

All'Unitab

Alla Coldiretti-dip.econ.co

Alla Confederazione italiana
agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla Copagri

Alla F.AGR.I.

Alla Confcooperative

federagroalimentare

All'ANCA lega - Coop.

Alla Organizzazione

interprofessionale Interbright

Alla Organizzazione

interprofessionale interorientali

All'Associazione interprofessionale
tabacco

All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani

Alla S.G.S. Italia S.r.l.

All'Ufficio tecnico e, per

conoscenza:

Comando Carabinieri - Tutela norme

In applicazione della normativa citata in oggetto, il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, art. 34, stabilisce l'attuazione di un programma di riscatto delle quote, al fine di agevolare la riconversione dei produttori che, a titolo individuale e su base volontaria, intendano abbandonare l'attività nel settore tabacchicolo.

Il successivo art. 35 stabilisce che il produttore che decide di abbandonare, definitivamente e totalmente, l'attività nel settore

tabacchicolo per aderire al programma di riscatto, deve darne comunicazione scritta

all'A.G.E.A. e, nel caso di membri di un'associazione, all'associazione stessa, entro il 10 settembre dell'anno di ciascun raccolto.

Pena esclusione dal programma, le domande di adesione al programma di riscatto quote debbono essere compilate, utilizzando copia dell'allegato alla presente circolare (allegato 1), sottoscritte e presentate, corredate di copia non autenticata del documento di identità, entro e non oltre il 10 settembre 2001, secondo le modalità appresso descritte:

a mano, da parte del richiedente o dell'associazione d'appartenenza, presso l'ufficio accettazione dell'A.G.E.A. - Via

Palestro, 81 - 00185 Roma;

a mezzo raccomandata al medesimo indirizzo; in tal caso si precisa che non verranno accettate istanze che pervengano all'ufficio accettazione successivamente alla data di cui sopra.

Una volta acquisite le istanze, l'A.G.E.A. pubblicherà un elenco delle stesse, in modo che altri produttori possano acquistare la quota, a qualsiasi titolo ma comunque in via definitiva, prima che sia effettivamente riscattata.

Al proposito, si precisa che il subentro al programma di riscatto può riguardare anche uno solo dei gruppi varietali eventualmente posseduti dal cedente, ma deve comunque interessare la totalità del quantitativo risultante per il gruppo varietale stesso, seppure non necessariamente da parte di un unico acquirente.

Come previsto dalla circolare MIPA n. 167/G-1 del 2 marzo 1999, nel caso di produttori appartenenti ad associazioni di produttori, il diritto di prelazione nell'acquisto potrà essere esercitato, secondo il seguente ordine:

- 1) dai produttori associati alla stessa associazione dei riscattanti;
- 2) dalla stessa associazione dei riscattanti, anche per intestatari-soci da nominare;
- 3) dagli altri produttori singoli o associati ad altre associazioni;
- 4) da altre associazioni di produttori, anche per intestatari-soci da nominare.

Gli accordi, redatti utilizzando copia dell'apposito modulo anch'esso allegato alla presente (allegato 2), dovranno essere registrati da parte dell'associazione dell'acquirente, la quale provvederà ad inserire i dati dell'accordo direttamente nel Sistema informativo tabacco, e successivamente a consegnare presso l'A.G.E.A. i modelli stessi firmati in originale e corredati di copia dei documenti di identità delle parti, entro e non oltre il 31 dicembre 2001.

La relativa quota sarà trasferita con decorrenza dal raccolto 2002.

Non sono ammessi al programma di riscatto delle quote:

i produttori che non hanno concluso contratti di coltivazione, per le quote oggetto di riscatto, per i raccolti 1999, 2000 e 2001 come previsto dal paragrafo 3 dell'art. 34 del regolamento citato in premessa;

i produttori che non hanno contrattato per la campagna 2001, anche nel caso in cui abbiano documentato la causa di forza maggiore ai fini della conservazione della quota per i raccolti successivi;

i produttori titolari di quota sottoposti a procedure d'infrazione, e quelli ai quali sono state o saranno applicate sanzioni, relativamente alle quote, a seguito di controlli in campo eseguiti rispettivamente per le campagne 2000 e 2001.

Non saranno inoltre riscattate le quote dei produttori ammessi che derivano da riserva nazionale.

Decorso il termine del 31 dicembre 2001, le quote che non sono state acquistate da altri produttori, vengono definitivamente riscattate.

I produttori titolari delle quote ammesse a riscatto a titolo del raccolto 2001, riceveranno, in occasione del pagamento dei premi relativi ai raccolti 2002, 2003 e 2004, gli importi di cui all'art. 36 del regolamento n. 2848/98.

In proposito si comunica che la Commissione UE, in occasione del Comitato gestione tabacco del 6 giugno 2001, ha tra l'altro approvato un regolamento, in corso di pubblicazione, che modifica il suddetto art. 36 introducendo disposizioni valide a decorrere dal raccolto 2001.

In particolare sono stati modificati gli importi delle annualità da erogare ai produttori aderenti al programma di riscatto, introducendo il concetto di percentuale del premio fissato per il raccolto in causa, in sostituzione delle tariffe in euro precedentemente in vigore.

Il regolamento stesso tuttavia prevede che, in deroga a quanto sopra indicato, solo le quote la cui titolarità risulti acquisita per i raccolti antecedenti al raccolto 2001 debbono essere riscattate ai prezzi fissati dal comma introdotto a modifica dell'art. 36.

Le quote la cui titolarità risulti acquisita soltanto dal raccolto 2001, debbono essere invece indennizzate sulla base degli importi stabiliti precedentemente dal regolamento.

Si raccomanda agli organismi in indirizzo la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente.

Roma, 10 luglio 2001

Il direttore dell'area organismo pagatore
Migliorini

